STATUTO
CONFCOOPERATIVE - CULTURA TURISMO SPORT CAMPANIA

ART. 1
COSTITUZIONE

1. Gli Enti cooperativi e mutualistici, le imprese sociali, i loro consorzi aderenti alla Confcooperative nella Regione Campania operanti nella cultura e nello spettacolo, nel turismo e nei beni culturali ed ambientali, nell'istruzione scolastica, nella formazione, nella comunicazione ed editoria, nello sport, sono organizzati nella Federazione Regionale denominata Confcooperative - Cultura Turismo Sport Campania delle Cooperative Culturali, Turistiche, Sportive, del Tempo libero e delle imprese sociali di settore.

2. La denominazione abbreviata è Confcooperative - Cultura Turismo Sport Campania

3. Gli enti di cui al comma 1 sono raggruppati in settori operativi in relazione alla loro attività prevalente, così come prevede il successivo articolo 11 comma 1.

ART. 2
SCOPI E FUNZIONI

1. La Federazione, nell'ambito delle direttive generali di Confcooperative nazionale e regionale della Campania, della Federazione nazionale e in applicazione del proprio Statuto, determina le linee di azione dei settori, concorrendo alla elaborazione delle strategie e alla realizzazione delle finalità generali di Confcooperative Campania; cura la promozione e il potenziamento degli enti organizzati nei rispettivi settori di attività, li assiste sul piano tecnico ed economico e li rappresenta, nelle trattative per la stipulazione di accordi o di contratti collettivi regionali di lavoro.

Nelle Relazioni Sindacali di settore e nella contrattazione collettiva dedicata deve essere assicurato l'intervento di Confcooperative Campania e gli accordi e i contratti saranno firmati dopo che Confcooperative Campania ne avrà valutato la coerenza alle politiche confederali.

2. I rapporti esterni necessari o utili ai fini dell'attuazione degli scopi di cui al presente articolo sono tenuti di concerto con Confcooperative Campania che ne è istituzionalmente titolare.

3. La Federazione in particolare:

a) concorre ad elaborare e definire le linee politico programmatiche di Confcooperative Campania;

b) elabora e definisce linee e programmi di sviluppo per i propri associati, nei loro differenti settori operativi;

c) assiste e rappresenta d'intesa con Confcooperative Campania sul piano sindacale gli enti associati rendendo ad essi i servizi necessari e possibili, in particolare sul piano giuridico legislativo, tecnico, organizzativo, formativo, finanziario-creditizio avvalendosi delle strutture nazionali e territoriali di Confcooperative;

d) concorre con la struttura territoriale di Confcooperative Campania a favorire la promozione di enti cooperativi di base e consortili e di enti di altra natura a partecipazione cooperativa, individuando le opportunità di sviluppo, **anche sulla base di criteri di sostenibilità;**

e) promuove iniziative di educazione cooperativa e mutualistica di formazione dei soci, del personale, dei quadri e dei dirigenti degli enti associati nel quadro delle politiche formative di Confcooperative, anche in collaborazione con gli enti di formazione del sistema confederale;

f) propone ai competenti organi regionali di Confcooperative la designazione di rappresentanti settoriali in organismi e strutture di livello Regionale;

g) cura la costante e puntuale informazione tecnica, normativa, economica e di mercato d'interesse Regionale agli enti organizzati;

h) promuove e cura, i più proficui e costanti rapporti fra i propri associati e gli enti e le strutture, organizzati nelle altre Federazioni di Confcooperative Campania;

i) cura in accordo con Confcooperative Campania i rapporti con enti e strutture extra-cooperativi e mutualistici, istituzioni pubbliche, nonché corrispondenti settori federali delle altre Associazioni Cooperative;

j) collabora con Confcooperative Campania per promuovere da parte degli enti organizzati l'esercizio dei diritti e dei doveri dei soci previsti dallo statuto confederale e regionale e la partecipazione all'attuazione delle scelte e delle iniziative dell'organizzazione;

j-bis) propone la costituzione, su materie comuni, dei Comitati interfederativi con altre Federazioni per assumere o coordinare iniziative di promozione e sviluppo afferenti a più settori. Tali Comitati saranno costituiti in coordinamento con Confcooperative Campania che delibererà sugli stessi. Le modalità di costituzione, la composizione, il funzionamento e la durata sono definite d'intesa con le Federazioni interessate e proposte dal Consiglio di presidenza di Confcooperative Campania all'approvazione del Consiglio Regionale.

k) svolge ogni altro compito demandato dai competenti organi regionali.

ART. 3
ORGANI DELLA FEDERAZIONE REGIONALE

1) Gli organi della Federazione sono:
a) l'Assemblea Regionale;
b) il Consiglio Regionale;
c) il Consiglio di Presidenza;
d) il Presidente.

ART. 4
ASSEMBLEA REGIONALE

1. L'Assemblea Regionale è convocata ogni quattro anni per il rinnovo delle cariche sociali; lo svolgimento e la sua composizione sono determinate dai Regolamenti assembleari proposti dalla Federazione Nazionale, secondo le direttive impartite da Confcooperative. Il Regolamento potrà prevedere le convocazioni di pre-assemblee provinciali (laddove presenti strutture territoriali) per l'elezione dei delegati all'Assemblea Regionale fissandone le modalità.

2. La convocazione dell'Assemblea ed il relativo regolamento debbono essere deliberati dal Consiglio Regionale. L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere trasmesso, **a mezzo pec**, almeno 30 giorni prima della data stabilita per la celebrazione dell'Assemblea **quando l'ordine del giorno prevede l'elezione delle cariche sociali. Negli altri casi l'avviso è trasmesso almeno 15 giorni prima della data stabilita per la celebrazione dell'Assemblea.**

3. Possono essere convocate assemblee regionali straordinarie della Federazione quando sia richiesto dalla maggioranza di 1/3 degli enti assegnati ed in regola con i versamenti dei contributi associativi, dal Consiglio Regionale della Federazione con la maggioranza assoluta dei componenti o dal Consiglio della Confcooperative Regionale. I richiedenti devono motivare le ragioni della richiesta e il tema del dibattito.

4. L'Assemblea potrà riunirsi altresì annualmente per verificare lo stato di attuazione delle linee programmatiche deliberate nell'assemblea che ha provveduto all'elezione delle cariche sociali.

ART. 5
COMPITI DELL'ASSEMBLEA REGIONALE

1. Compete all'Assemblea Regionale:
a) formulare le linee programmatiche generali della Federazione;
b) deliberare le proposte di modifiche statutarie da sottoporre al Consiglio di Confcooperative Campania;
c) eleggere ogni quattro anni il Presidente della Federazione;
d) eleggere ogni quattro anni i componenti del Consiglio Regionale di cui al successivo art. 6;
e) deliberare sulle relazioni, sui documenti, sugli argomenti proposti tramite la presidenza dell'Assemblea a norma del Regolamento per lo svolgimento dell'Assemblea;
f) eleggere i delegati all'Assemblea Nazionale della Federazione.

ART. 6
IL CONSIGLIO REGIONALE

1. Il Consiglio Regionale è composto dal Presidente eletto dall'Assemblea, da un minimo di **4** ad un massimo di **8** membri eletti dall'Assemblea in seduta plenaria con sistema maggioritario e voto limitato ai due terzi e, senza diritto di voto, dagli eventuali responsabili di settore, dagli eventuali rappresentanti di settore territoriali, dal Presidente della Federazione Nazionale o suo delegato, dal Presidente della Unione Regionale o suo delegato.

2. I componenti del Consiglio Regionale, a qualsiasi titolo essi partecipino, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

3. I componenti del Consiglio che, **durante l'anno solare**, non partecipano, **salvo impedimenti gravi**, **almeno al 50% delle riunioni** del Consiglio medesimo, decadono automaticamente dalla carica.

4. Alle vacanze che per qualsiasi motivo si verificassero nel Consiglio Regionale, con riferimento ai consiglieri eletti a norma del precedente comma 1 lett. b), si provvederà con sostituzioni mediante cooptazione.

5. La seduta del Consiglio Regionale è valida in prima convocazione quando sia presente almeno la metà più uno dei componenti con diritto di voto. In seconda convocazione, che potrà avvenire se previsto nell'avviso trascorsa almeno un'ora da quella fissata per la prima convocazione, la seduta del Consiglio Regionale e' valida quando siano presenti almeno 1/3 dei componenti con diritto di voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti salvo che per l'elezione del Presidente federale per la quale è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti di cui al comma 1 con diritto di voto qualora si debba provvedere alla elezione nel corso del quadriennio per sopravvenuta vacanza.

6. Alle votazioni si procede per alzata di mano o per appello nominale quando lo ritenga il Presidente o la maggioranza degli aventi diritto al voto presenti. Si procede col voto segreto, a richiesta anche di un solo componente del Consiglio, quando la votazione riguardi persone fisiche.

7. Il Consiglio Regionale è convocato dal Presidente della Federazione almeno ogni sei mesi ed inoltre ogni volta che ne sia stata fatta richiesta da almeno 1/3 dei suoi componenti con diritto di voto. La convocazione deve avvenire entro 30 giorni dalla richiesta medesima.

8. Alla convocazione del Consiglio Regionale il Presidente provvede con l'apposito avviso contenente l'o.d.g., da inviarsi almeno 8 giorni prima della data di convocazione. In caso di urgenza, alla convocazione del Consiglio si può provvedere via e-mail o altro mezzo documentabile almeno 48 ore prima della data di convocazione.

9. Il Consiglio Regionale è presieduto dal Presidente della Federazione ed in caso di suo impedimento dal Vicepresidente da lui designato ovvero, in mancanza, dal Consigliere più anziano di età.

10. L'intervento alla riunione del Consiglio, se previsto nella convocazione e in casi particolari, può essere esercitato anche attraverso mezzi di telecomunicazione.

ART. 7
COMPITI DEL CONSIGLIO REGIONALE

1. Il Consiglio Regionale, in esecuzione delle formulazioni e degli indirizzi generali assunti dall'Assemblea, programma l'attività operativa della Federazione, fissandone gli orientamenti politico-organizzativi e verificandone periodicamente l'attuazione.

2. In particolare, il Consiglio Regionale:
a) elegge nel proprio ambito uno o più Vicepresidenti e da 2 a 6 componenti del Consiglio di Presidenza e designa eventuali responsabili di settore;
b) approva il programma operativo della Federazione;
c) approva il Regolamento per lo svolgimento dell'Assemblea e le eventuali norme applicative dello Statuto, predisposte di intesa con i competenti Organi di Confcooperative Campania;
d) predispone le modifiche statutarie da sottoporre all'Assemblea;
e) elegge il Presidente nel caso in cui se ne renda necessaria l'elezione nel corso del mandato quadriennale. Il Presidente eletto dal Consiglio Regionale dura in carica fino al termine del quadriennio in corso;
f) delibera l'eventuale costituzione di comitati tecnici e di settore;
g) esercita i poteri di cui all'art. 2;
h) convoca l'Assemblea Regionale ai sensi dell'articolo 4**, prevedendo, in casi particolari, la partecipazione in videoconferenza;**
i) delibera l'eventuale proposta da presentare a Confcooperative Campania, dei Comitati interfederativi su materie comuni a più Federazioni.

ART. 8
IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

1. Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente, da **2 a 4** componenti eletti dal Consiglio regionale, e senza diritto di voto, dal Presidente dell'Unione Regionale o suo delegato e da eventuali responsabili di settore.

2. Il Consiglio di Presidenza è presieduto dal Presidente della Federazione, ed in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente delegato o in mancanza dal Consigliere più anziano per età.

3. Il Consiglio di Presidenza è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno e quando la metà più uno dei suoi componenti ne facciano richiesta. La convocazione è fatta con avviso da inviarsi almeno otto giorni prima della data di convocazione. In caso di urgenza si può provvedere via e-mail o altro mezzo documentabile almeno 48 ore prima della data di convocazione.

4. Il Consiglio di Presidenza delibera a maggioranza di voti e le sue sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti.

5. I componenti che non partecipano, durante l'anno solare almeno al 75% delle riunioni, salvo impedimenti gravi, decadono automaticamente dalla carica al 31 dicembre dello stesso anno.

6. L'intervento alla riunione del Consiglio, se previsto nella convocazione e in casi particolari, può essere esercitato anche attraverso mezzi di telecomunicazione.

ART. 9
COMPITI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

1. Il Consiglio di Presidenza:
a) cura l'attuazione delle delibere del Consiglio Regionale;
b) nei casi di urgenza assume le delibere di competenza del Consiglio Regionale alla cui ratifica vanno sottoposte nella prima sua riunione successiva;
c) rappresenta e sostiene le esigenze e le problematiche degli associati;
d) attua politiche e strategie di sviluppo sulla base dei deliberati del Consiglio Regionale.

ART. 10
IL PRESIDENTE

2. Il Presidente rappresenta a tutti gli effetti la Federazione. Spetta al Presidente attuare le direttive fissate dagli organi collegiali della Federazione, tenere i rapporti esterni di concerto con Confcooperative Campania, convocare le riunioni degli organi collegiali.

2. Il Presidente può delegare ad uno o più Vicepresidenti o ad un componente del Consiglio di Presidenza, talune delle sue funzioni.

3. Il Presidente non può rimanere in carica per oltre due mandati consecutivi. Per il terzo mandato solo se eletto con la maggioranza dei due terzi dei votanti espressa con voto segreto.

ART. 11
SETTORI

1. Gli enti organizzati possono essere raggruppati in settori operativi in relazione alla loro attività prevalente.

L'organizzazione dei settori è così articolata:

a) **Settore Culturale e Creativo** che include cooperative di:

- Comunicazione ed editoria: cooperative e imprese sociali che acquistano, vendono ed editano libri e dispense; che operano nell'ambito della comunicazione digitale; pubblicano periodici, settimanali, quotidiani o giornali specializzati; gestiscono radio e TV commerciali e/o comunitarie, agenzie di informazione e stampa

- Servizi Culturali: cooperative e imprese sociali per la valorizzazione dei beni culturali, artistici e ambientali; cooperative e imprese sociali per la gestione di musei e aree archeologiche, siti storici, pinacoteche, mostre d'arte, di biblioteche e archivi e di spazi culturali in genere; cooperative di servizi di catalogazione, archiviazione, didattica museale e organizzazione manifestazioni ed eventi culturali; cooperative e associazioni di animazione culturale e del tempo libero, circoli culturali e ricreativi.

- Spettacolo: cooperative e imprese sociali che gestiscono teatri, cinema, etc.; producono e/o organizzano spettacoli, festival e rassegne teatrali, musicali, di balletto, di danza ed altre forme di spettacolo; gestiscono scuole di recitazione, musicali e di danza; cooperative tra artisti, musicisti e tecnici dello spettacolo, cooperative del settore cineaudiovisivo e multimediale, cooperative dei servizi per lo spettacolo.

b) **Settore Scuola e formazione**: cooperative e imprese sociali che gestiscono scuole di ogni ordine e grado costituite da genitori, docenti e/o nella forma mista e servizi scolastici; cooperative di servizi educativi, di ricerca e formazione; cooperative nella scuola a scopo didattico, di formazione professionale e inserimento lavorativo.

c) **Settore turismo**: cooperative e imprese sociali ricettive alberghiere ed extralberghiere, di promozione turistica, agenzie viaggi e tour operator, accompagnatori e guide turistiche, naturalistiche e ambientali, cooperative per la gestione di servizi nautici, congressi, fiere, manifestazioni varie, parchi, trekking ed escursioni di qualsiasi tipo e bar/ristoranti.

d) **Settore sport:** cooperative e imprese sociali che realizzano e/o gestiscono o fruiscono di impianti sportivi (in locazione in proprietà, in convenzione e/o altro); cooperative fra maestri e istruttori di discipline sportive; cooperative che organizzano manifestazioni sportive; cooperative fra associazioni; cooperative sportive dilettantistiche; cooperative che gestiscono corsi di avviamento allo sport.

2. Il Consiglio Regionale potrà proporre agli organi di Confcooperative Campania la modificazione dei settori operativi in presenza di reali ed obiettive esigenze nel quadro delle strategie settoriali della Federazione, uniformandosi alle articolazioni previste a livello nazionale.

3. Il Consiglio Regionale, qualora lo ritenga opportuno, promuove la costituzione di Comitati di Settore operativi fra i rappresentanti degli Enti assegnati ed operanti nei Settori medesimi. Il Consiglio Regionale individua un Responsabile di settore, possibilmente nel suo seno, che organizza il settore operativo e relaziona periodicamente al Consiglio medesimo.

4. Il Comitato di settore provvede ad attuare ogni iniziativa utile e necessaria allo sviluppo del settore, sulla base degli indirizzi del Consiglio Regionale e nel rispetto delle politiche generali della Federazione Regionale.

5. Alle riunioni dei Comitati di settore possono essere invitati i componenti del Consiglio Regionale.

ART. 12
SPESE DI FUNZIONAMENTO

1. La Federazione Regionale non ha né patrimonio proprio né bilancio, in quanto la sua attività e' parte integrante dell'attività di Confcooperative Campania che le attribuisce annualmente un budget.

2. La Federazione Regionale per l'espletamento delle proprie attività dovrà avvalersi del personale e degli incaricati di Confcooperative Campania e delle sue strutture o delle differenti modalità di supporto organizzativo stabilite da due o più Confcooperative regionali territorialmente contigue.

ART. 13
RINVIO

1. Per tutto ciò che non e' previsto nel presente Statuto valgono le norme previste nello Statuto della Confederazione, della Federazione Nazionale e di Confcooperative Campania e nei Regolamenti di attuazione.